

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 22 ottobre 1965 che accompagna il disegno di legge
sulle liquidazioni e operazioni analoghe

(del 14 gennaio 1966)

La Commissione della Legislazione ha preso in attento esame il progetto di legge presentato dal Governo poichè questo concerne un settore commerciale di rilevante importanza. I particolari sistemi di vendita oggetto del messaggio governativo hanno preso infatti, soprattutto in questi ultimi anni, uno sviluppo ed una estensione tali da meritare un'attenta considerazione da parte delle pubbliche Autorità. Il potere d'acquisto sempre più vasto del quale godono anche i ceti meno favoriti grazie all'alta congiuntura fa sì che gli acquirenti di determinate merci — soprattutto se queste sono vendute a condizioni favorevoli, o supposte tali grazie alla pubblicità con la quale esse sono offerte — sono sempre più numerose, e di conseguenza il fenomeno delle vendite al ribasso, o delle vendite di inventario, o dei cosiddetti « saldi » non può lasciare indifferente il legislatore.

E ciò per la fondamentale ragione che il consumatore deve essere protetto da qualsiasi forma di pubblicità o da qualsiasi sistema di vendita che possa trarlo in inganno, e indurlo a degli acquisti che gli sembrano estremamente vantaggiosi, mentre in realtà non lo sono.

Questa considerazione è tanto più valida in quanto chi fa capo a queste vendite sono per lo più le persone meno abbienti, che intendono approfittare di circostanze favorevoli, soprattutto per quanto concerne il prezzo.

Circostanze come quelle lamentate nel messaggio governativo, per cui un commerciante prepara appositamente una partita di merce vendendola poi come se si trattasse di una liquidazione, non possono essere ulteriormente tollerate, e occorre di conseguenza dare all'Autorità i mezzi necessari per un efficiente controllo e per reprimere gli abusi.

Lo scopo fondamentale che si vuol raggiungere, e cioè la difesa del consumatore, ha inoltre per conseguenza una migliore regolamentazione del commercio, a favore dei commercianti onesti, che non approfittano di sistemi ambigui. E' chiaro che per quanto concerne i rapporti tra commercianti occorre far capo alle norme federali concernenti la concorrenza sleale, alle quali del resto il progetto fa capo: la tutela dell'acquirente porta però fatalmente ad un commercio più sano.

Per raggiungere questi intenti del tutto lodevoli il Consiglio federale aveva emanato già il 16 aprile 1947, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 17 della legge federale sulla concorrenza sleale, un'ordinanza sulle liquidazioni e operazioni analoghe emanando precise norme, e ponendo in primo luogo il principio del permesso per procedere a tali sistemi di vendite. In secondo luogo l'ordinanza federale prevede i periodi nei quali dette vendite possono essere tenute e la durata massima delle stesse. Seguono altre disposizioni concernenti le liquidazioni ed operazioni analoghe. Si può di conseguenza affermare che questo importante settore commerciale è regolato quasi esclusivamente dalla legislatura federale: i Cantoni intervengono unicamente nell'ambito dell'ordinanza federale sopra citata: a loro incombe in particolare di designare l'Autorità competente a rilasciare il

permesso, ed inoltre possono emanare disposizioni complementari, come previsto dall'art. 25 della ordinanza federale. E' quanto il Consiglio di Stato propone di fare agli art. 5 e 7 del progetto governativo.

Come si vede, la legge cantonale che si propone di adottare è una tipica legge di applicazione del diritto federale, in particolare della legge sulla concorrenza sleale del 30 settembre 1943.

A questo proposito non può essere sottaciuto il fatto che un progetto di legge di applicazione che avrebbe dovuto essere presentato da parte del Consiglio di Stato parecchi anni or sono lo è solo ora, sotto la spinta dell'assoluta necessità di intervenire a seguito delle numerose lamentele che si sono levate da più parti, e del fatto che qualsiasi intervento dell'Autorità fino ad oggi era mancante della necessaria base legale. La Commissione della Legislazione ritiene che sia questa una buona occasione per raccomandare al Governo una più sollecita presentazione di progetti concernenti delle leggi di applicazione a disposizioni federali.

I principi generali espressi dal messaggio governativo sono quindi stati condivisi dalla vostra Commissione, la quale peraltro ritiene che attualmente la legislazione cantonale concernente l'industria ed il commercio sia sparpagliata in troppe leggi — per lo più di portata assai limitata — e che di conseguenza sarebbe opportuno studiare la possibilità di raccogliere tutta la materia in un'unica legge generale, per quanto possibile completa. In questo ambito sarebbe forse più agevole definire i compiti e le prerogative dell'Autorità di polizia e di sorveglianza nel settore commerciale, nonché prevedere la collaborazione di tutte le associazioni interessate, anche mediante la costituzione di una o più commissioni incaricate di cooperare con il Dipartimento competente. E' questa un'altra osservazione che si pone all'attenzione del Consiglio di Stato.

Dopo queste considerazioni di carattere generale, saranno qui illustrate brevemente le modificazioni e le aggiunte che la vostra Commissione ha apportato al testo proposto dal Consiglio di Stato.

Innanzitutto si è posto un problema sorto negli ultimi mesi del 1965, a dipendenza di un nuovo sistema di vendita praticato in alcuni centri del Cantone da alcuni commercianti, per lo più provenienti da oltre San Gottardo. Si tratta della vendita all'asta di tappeti: sistema questo che evidentemente può presentare parecchi pericoli agli acquirenti e che implica la necessità di proteggere questi ultimi secondo quanto affermato all'inizio. Infatti normalmente la vendita all'asta viene effettuata all'attenzione di una determinata cerchia di persone particolarmente qualificate (collezionisti di oggetti d'arte, di antichità, di francobolli, ecc.). Nel caso dei tappeti per contro il sistema della vendita all'asta viene esteso al più vasto pubblico: di conseguenza si impone un controllo ed una limitazione in questo settore, poichè ricorrono perlomeno gli stessi estremi dell'efficace protezione del consumatore che giustificano le misure circa le liquidazioni e le operazioni analoghe. Ciò tanto più in quanto il sistema della vendita all'incanto potrebbe benissimo estendersi ad altre merci che non siano i tappeti: da cui la necessità da parte dell'Autorità di inquadrare in norme ben precise questo sistema di vendita. La facoltà di intervento è data dalla circolare del Dipartimento federale dell'economia pubblica ai Governi cantonali concernente l'ordinanza sulle liquidazioni del 17 aprile 1947, ove si dice che spetta ai Cantoni esaminare l'opportunità di emanare norme sulle vendite all'asta. Di conseguenza la vostra Commissione propone, per ovviare agli inconvenienti lamentati in questo settore, di introdurre una disposizione che sottoponga le vendite all'asta di merce per la quale tale sistema non è usuale alle stesse norme che disciplinano le vendite di fine stagione e di inventario: ciò vale in particolare per l'obbligo di chiedere l'autorizzazione e per i periodi e la durata di tali vendite.

Il principio-base della legislazione in materia di liquidazioni ed operazioni analoghe è quello del permesso occorrente per procedere alle stesse. A questo

proposito occorre osservare che il nostro linguaggio legislativo ha sancito l'espressione « autorizzazione ».

Di conseguenza la vostra Commissione ha ritenuto opportuno sostituire questa parola — meglio corrispondente al nostro ordinamento giuridico — all'espressione « permesso » contenuta nell'ordinanza federale e ripresa dal progetto governativo. Evidentemente la parola « autorizzazione » è da intendersi nell'identico significato della parola « permesso » dell'ordinanza federale.

Inoltre si è ritenuto opportuno di meglio sancire il principio secondo il quale le liquidazioni ed operazioni analoghe sono sottoposte all'autorizzazione: di conseguenza è stato modificato l'art. 2 del progetto, statuendo l'obbligo di ottenere l'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento competente. Quale secondo capoverso di tale articolo è stata introdotta la norma sopra illustrata concernente le vendite all'asta, per cui la norma che prevede la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione del Dipartimento (cpv. 2 dell'art. 2 nel progetto governativo) diventa l'art. 3, e di conseguenza gli ulteriori articoli subiscono un'altra numerazione.

Un'ulteriore modificazione al progetto governativo è stata apportata per quanto concerne i periodi per i quali sono ammesse le vendite di fine stagione, di inventario e di ribasso. E ciò ai fini di mettere in consonanza le disposizioni cantonali con quelle federali. Il periodo invernale rimane immutato, in quanto corrispondente a quanto previsto dall'art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza federale. Il periodo estivo per contro è stato prolungato fino al 15 settembre, nell'intento di rispettare il periodo di due mesi previsto dalla legislazione federale. Questa prevede bensì l'inizio per il primo di luglio, ma in virtù di un accordo verbale che dura ormai da parecchi anni tra i commercianti e l'Autorità cantonale, nel nostro Cantone tali vendite iniziano ogni anno il terzo lunedì di luglio.

Infine la Commissione legislativa ha ritenuto opportuno modificare il testo dell'art. 6 del progetto (ora art. 7) ai fini di ottenere una disposizione legale più completa per la necessaria azione del Dipartimento.

In conclusione, si propone al Gran Consiglio di aderire alle proposte governative, che tendono a fornire i presupposti di un intervento che diviene ogni giorno più necessario e urgente, con le modificazioni apportate dalla Commissione della Legislazione, che figurano nel nuovo progetto annesso.

Per la Commissione della Legislazione :

D. Scacchi, relatore

Agostinetti — Barchi — Bezzola —
Bignasca — Bordoni — Franzi — Induni
— Lepori — Masoni — Staffieri —
Tamburini

LEGGE sulle liquidazioni ed operazioni analoghe

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 22 ottobre 1965 n. 1320 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

**Autorità
competenti**

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente all'applicazione dell'ordinanza federale sulle liquidazioni e operazioni analoghe del 16 aprile 1947 (qui abbreviata: OL) e delle relative norme cantonali d'esecuzione.

Art. 2.

Autorizzazione

Per le liquidazioni ed operazioni analoghe secondo l'OL occorre l'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento competente.

Le vendite all'asta di merci per le quali tale sistema non è usuale sono assimilate alle vendite di fine stagione e alle vendite di inventario.

Art. 3.

Ricorso

Contro la decisione del Dipartimento il richiedente può ricorrere entro quindici giorni al Consiglio di Stato.

La procedura di ricorso è disciplinata dalle norme della legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 4.

Tassa

Il beneficiario dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di una tassa.

L'ammontare della tassa e gli elementi di computo sono fissati dal Consiglio di Stato.

La metà della tassa è versata al Comune in cui ha sede il negozio.

Art. 5.

**Periodi ammessi ;
durata**

Le vendite di fine stagione, d'inventario e di ribasso possono essere fatte unicamente durante i periodi seguenti :

- a) dal terzo lunedì di gennaio alla fine di febbraio ;
- b) dal terzo lunedì di luglio al 15 di settembre.

La durata massima di simili operazioni è di dodici giorni feriali.

Art. 6.

Locali di vendita

Le liquidazioni o le operazioni analoghe possono essere fatte unicamente nei locali dell'azienda. Possono essere concesse eccezioni, specie in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo.

Art. 7.

Il Dipartimento o gli organi da esso delegati possono anche preventivamente eseguire le necessarie verifiche e assumere le necessarie informazioni presso le aziende interessate.

**Verifiche,
informazioni**

I titolari delle aziende sono tenuti a dare ogni informazione del caso quando ne siano richiesti.

Se le informazioni date non sono chiare o sufficienti, il Dipartimento può ordinare una perizia a spese dell'interessato.

Art. 8.

Il Consiglio di Stato prescrive :

**Norme particolari
d'esecuzione**

- a) la procedura, il contenuto della domanda di autorizzazione e la documentazione necessaria ;
- b) la data a contare dalla quale l'annuncio di una liquidazione o di un'operazione analoga soggetta ad autorizzazione può essere fatto per la prima volta, come pure il contenuto dell'annuncio medesimo.

Esso, inoltre, può :

- a) prescrivere l'inventario di cui all'art. 25, primo capoverso lett. b, OL ;
- b) prevedere la possibilità di far capo alla collaborazione delle associazioni economiche e professionali interessate, secondo l'art. 25, primo capoverso lett. e, OL.

Art. 9.

I reati di cui all'art. 19 e le contravvenzioni di cui all'art. 20, primo cpv. OL sono perseguiti dall'Autorità giudiziaria ; la multa prevista dall'art. 20 secondo cpv. OL è inflitta dal Dipartimento.

Infrazioni

Le infrazioni alle norme della presente legge e alle corrispondenti disposizioni esecutive, in quanto non siano perseguibili in virtù dell'OL, sono punite dal Dipartimento con multa sino a Fr. 2.000,—.

In casi particolarmente gravi o urgenti l'Autorità giudiziaria può ordinare la chiusura temporanea del negozio.

Sono applicabili per il resto le norme della vigente legge di procedura sulle contravvenzioni.

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli da 7 a 14 inclusi della legge cantonale regolante l'esercizio del commercio del 26 maggio 1926 e ogni altra norma contraria.

**Norme abrogative
e finali**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

